

Accordo di Collaborazione per la concessione al Comune di Calatafimi -Segesta, della Palestra annessa all'immobile provinciale scolastico di Calatafimi - Segesta sito in C.da Sasi, già sede dell'Istituto d'Istruzione Superiore "P. Mattarella - D. Dolci".

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di *gennaio* dell'anno *duemiladiciotto* in Trapani, nella sede del Libero Consorzio Comunale di Trapani di Palazzo Riccio di Morana, via Garibaldi, 89

Tra

Il **Libero Consorzio Comunale di Trapani**, con sede in Trapani, Piazza Vittorio Veneto, 2, Partita IVA 93004780818, nella persona dell'Avv. Diego Maggio - Dirigente del IV Settore, che agisce con il presente atto in nome, per conto ed interesse dello stesso e che tra le linee funzionali affidate con Determinazione Commissariale n. 2 del 21/3/2017 al Dirigente del 4° Settore "Servizi Sociali, Pari Opportunità, Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Politiche Giovanili" è compresa l'Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle Scuole che erogano istruzione secondaria superiore situate nel territorio dell'Ente,

E

Il **Comune di Calatafimi Segesta**, con sede in Calatafimi Segesta (TP), Piazza Cangemi n. 1 – cap. 91013 - Codice Fiscale 80002650812 – Partita IVA 00266100817 - nella persona del Dirigente \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede legale del predetto Comune;

Con il presente atto, da valere a tutti gli effetti di legge:

### **PREMESSO**

- che l'art 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5 della medesima legge;
- che tale strumento si configura come mezzo per tradurre le interazioni tra le volontà degli Enti Locali e di altre Amministrazioni Pubbliche in relazione ad interventi, programmi, progettualità ed opere richiedenti il contributo fattivo degli stessi;
- che per gli accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 le caratteristiche peculiari si rinvergono sostanzialmente in due elementi di natura operativa:
  - a) l'estrema flessibilità dello strumento negoziale, in grado di consentire la realizzazione di interazioni effettive tra i soggetti stipulanti;
  - b) il "peso" relativo dell'accordo sulle dinamiche economico-sociali delle comunità locali di riferimento degli Enti interessati;

- che il suddetto art 15 della Legge n.241/1990 può essere considerato una norma di chiusura nell'ambito degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni, in quanto consente sempre la conclusione di accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune, anche senza un qualsivoglia collegamento con un procedimento già avviato ed anche senza lo scopo della definizione di interessi pubblici;
- che a favore degli accordi tra diverse Amministrazioni Pubbliche vi è la ragione per cui il pubblico interesse si presenta, sotto il profilo delle amministrazioni che devono provvedere alla sua tutela, non come un'entità unitaria, ma come una realtà frazionata (ciascuna organizzazione amministrativa se ne occupa sotto uno specifico profilo);
- che l'immobile scolastico provinciale ubicato in C.da Sasi del Comune di Calatafimi-Segesta, già sede dell'Istituto d'Istruzione Superiore "P. Mattarella – D. Dolci" di Castellammare del Golfo, in data 1 novembre 2017, è rientrato nella disponibilità di questo Ente Consortile proprietario in quanto la presenza di tre classi dell'indirizzo di studio Professionale IPAE- Manutenzione ed Assistenza Tecnica non giustificava il gravame delle ingenti spese di gestione;
- che il Sindaco di Calatafimi Segesta, con lettera prot. n. 19782 del 30 novembre 2017, assunta al prot. n. 39423 di pari data, preso atto del trasferimento delle classi dell'Istituto d'Istruzione Superiore "P. Mattarella – D. Dolci" ad altra sede, ha chiesto l'affidamento in convenzione della palestra e degli annessi vani di pertinenza dell'immobile in argomento, onde consentirne la fruizione alle Associazioni Sportive del territorio che ne faranno richiesta, peraltro già avanzate ed in atti anche presso questo Ente, ed al fine di non pregiudicare l'interezza della struttura, recentemente oggetto di un corposo intervento finanziario per i realizzati lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza;
- che, per sostenere l'utilizzo esteso di tali accordi in relazione alle attività rispetto alle quali essi incidono in termini regolativi, risulta necessario prefigurare una serie di indirizzi, che consentano uno sviluppo omogeneo di tali azioni da parte dei Settori/Servizi dell'Amministrazione;
- che le parti hanno intrapreso, anche per le vie formali, intese propedeutiche rivolte al perseguimento di interessi comuni attraverso la concessione della palestra scolastica in argomento sita in c.da Sasi nel Comune di Calatafimi- Segesta", al fine di restituirla alla collettività;

si conviene quanto segue:

### **Art. 1 – Recepimento delle Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo che risponde al dettato dell'art. 119 del D. lgs. N, 267/2000 e successive modifiche, nonché del Regolamento dell'ex Provincia ora Libero Consorzio "*per la disciplina del regime di gestione e alienazione del patrimonio immobiliare*" (art.10, lettera b), approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n.42/C del 30/06/2010 e modificato con Deliberazione n. 10/C del 23/06/2016.

### **Art. 2 - Finalità e Obiettivi**

Il presente Accordo di Collaborazione che disciplina e regola i rapporti tra il Libero Consorzio e il Comune di Calatafimi - Segesta, è finalizzato ad interventi di qualunque

genere che portino un'esternalità positiva sul territorio provinciale riguardanti lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività;

### **Art. 3 - Percorsi di Attuazione**

Per le finalità citate all'art. 2 del presente Accordo di Collaborazione, il Libero Consorzio Comunale di Trapani concede al Comune di Calatafimi – Segesta la palestra scolastica e gli annessi vani di pertinenza in argomento, sita in C.da Sasi nel Comune di Calatafimi- Segesta, nello stato in cui si trovano.

All'atto della consegna dell'immobile al Comune, verrà redatto apposito verbale in contraddittorio dai Tecnici del Libero Consorzio e del Comune, contenente in dettaglio la descrizione di tutto l'impianto oggetto dell'affidamento;

Il suddetto verbale di consegna sarà corredato da planimetria in scala dell'impianto e delle sue pertinenze e la struttura verrà consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

Al termine del periodo di affidamento in gestione dell'impianto verrà redatto dalle parti apposito dettagliato verbale di riconsegna dello stesso.

### **Art. 4 - Durata**

La durata del presente Accordo di Collaborazione è fino alla data del **31 agosto 2018** a partire dalla data di consegna della porzione dell'immobile scolastico provinciale catastalmente identificato ed evidenziato nel Foglio di mappa 79, particella 371, allegato al presente Accordo di Collaborazione, la cui palestra costituisce parte indivisibile della struttura, e che dovrà avvenire entro **10 (dieci)** giorni dalla stipula del presente atto, prorogabili formalmente a seguito di nuovo atto deliberativo e decorrenti dalla sottoscrizione dell'accordo.

### **Art. 5 - Attività Sportiva – Destinazione**

Il Comune di Calatafimi - Segesta, nell'espletamento della gestione della palestra e degli annessi vani di pertinenza con le relative attrezzature, potrà avvalersi degli Istituti Scolastici e/o delle Associazioni sportive senza finalità di lucro del territorio nel cui Statuto è prevista la gestione di Impianti Sportivi;

L'impianto dovrà, altresì, essere utilizzato per lo svolgimento di attività prevalentemente a carattere sportivo ed in linea prioritaria per l'organizzazione di eventi e gare ed in linea prioritaria anche dai seguenti soggetti:

- a) Organizzazioni scolastiche che svolgano attività sportiva programmata dagli Organismi distrettuali o provinciali;
- b) Società sportive regolarmente affiliate alle varie Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. ed iscritte nel Registro Nazionale del CONI;
- c) Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;

Le attività sportive da svolgere all'interno dell'impianto dovranno riflettere gli Sport praticabili in rapporto alle caratteristiche ed alla destinazione d'uso dello stesso impianto;

Per quanto sopra l'impianto, oggetto del presente accordo, non può essere adibito ad attività diverse dalla sua destinazione, salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, d'intesa col Comune di Calatafimi – Segesta;  
E' fatto altresì esplicito divieto di organizzare manifestazioni agonistiche di e/o di qualsiasi natura che implicino la presenza di spettatori in assenza delle autorizzazioni, rilasciate dagli organismi competenti.

#### **Art. 6 – Contenuti dell'Attività di Gestione**

Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il Comune di Calatafimi - Segesta dichiara di aver visitato l'impianto, del quale riconosce l'idoneità dello stesso all'uso determinato dalle parti. Il Comune di Calatafimi - Segesta si impegna a riconsegnare l'immobile nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Si impegna pertanto a tenere indenne il Libero Consorzio Comunale di Trapani da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dalla stessa e/o frequentatori nell'uso del bene dato in comodato;

Si impegna, altresì, a segnalare tempestivamente al Libero Consorzio Comunale di Trapani qualsiasi danno arrecato all'immobile e lo solleva, inoltre, da ogni responsabilità per furti. E' diritto dell'Ente concedente ispezionare o far ispezionare l'immobile.

#### **Art. 7 - Oneri del Comune di Calatafimi – Segesta**

Il Comune di Calatafimi - Segesta si obbliga a provvedere alla pulizia di tutti gli ambienti della palestra ed alla guardiania non solo della palestra e dei vani di pertinenza, ma dell'intero plesso scolastico provinciale, in quanto la porzione di immobile oggetto del presente accordo non è divisibile dall'intero complesso scolastico.

Il Comune assume l'obbligo della custodia dell'immobile e delle annesse attrezzature anche durante le ore di chiusura ed il periodo di ferie, assumendone il buon uso con cura e senso di responsabilità per qualsiasi danneggiamento derivante da atti vandalici, garantendo un servizio continuo di vigilanza;

Si impegna altresì a mantenere l'impianto e le dotazioni sportive in esso contenute in costante stato di efficienza e di perfetta agibilità e nello stesso stato in cui le ha ricevute, salvo il deperimento derivante dal normale uso;

Si impegna, inoltre, a far utilizzare prioritariamente l'impianto alle Scuole di ogni ordine e grado per le rispettive attività ginnico – didattiche;

Il Comune si fa carico, altresì, delle bollette relative ai consumi della fornitura idrica e dell'energia elettrica riferite al periodo dell'Accordo di Collaborazione, e che saranno pagate dal Libero Consorzio e rimborsate dal Comune entro il mese successivo alla richiesta mediante bonifico bancario presso la Tesoreria dell'Ente Consortile;

Sono a carico del Comune tutti gli oneri in materia di sicurezza prescritte dalla normativa in vigore in materia di cui al D. Lgs 81/08 e ss.mm. ii., le spese per il personale necessario al buon funzionamento della struttura, ivi comprese le figure del Responsabile, nonché di tutte le altre figure professionali occorrenti in base alle vigenti disposizioni in materia; il Comune di Calatafimi - Segesta solleva il comodante Libero Consorzio da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra l'affidatario stesso ed i suoi collaboratori;

E' a carico del Comune la responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche a seguito di eventuali azioni di risarcimento danni da parte di terzi;

Il Libero Consorzio si riserva la facoltà di vigilare sulla regolare esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo di Collaborazione.

A tale scopo sarà consentito in qualsiasi momento l'accesso alle strutture da parte di rappresentanti e di dipendenti autorizzati dal Libero Consorzio.

### **Art. 8 - Pubblicità**

Al Comune di Calatafimi – Segesta è data facoltà di installare all'interno della struttura sportiva mezzi di divulgazione pubblicitaria, sia visiva che sonora, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia a condizione che tali mezzi non cagionino danni alla palestra ed ai vani di pertinenza.

I proventi derivanti dall'attività pubblicitaria saranno introitati dal Comune di Calatafimi – Segesta che si impegna a non esporre pubblicità che si possa ritenere incompatibile ai luoghi o alle attività in essi espletate. Al Comune di Calatafimi – Segesta competono tutte le pratiche, le autorizzazioni e tutti i nulla osta richiesti dalle norme in vigore, i relativi oneri tributari e amministrativi, gli oneri dell'imposta pubblicitaria, se ed in quanto dovuta, i rimessaggi e manutenzione del materiale pubblicitario; qualsiasi contratto pubblicitario e rapporto di sponsorizzazione che interessi la struttura ed i locali affidati in gestione, non dovranno eccedere la durata dello stesso Accordo di Collaborazione. Il Comune di Calatafimi – Segesta è responsabile della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assume ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Libero Consorzio da ogni responsabilità.

### **Art. 9 – Cessazione dell'Accordo di Collaborazione**

Oltre che per scadenza naturale, l'accordo può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento.

Viene pronunciata la decadenza dell'accordo, previa diffida a provvedere nel termine minimo di **15 (quindici)** giorni, nel caso di uso dell'immobile per attività diversa da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del Libero Consorzio.

L'accordo può essere interrotto nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- b) per gravi motivi di ordine pubblico.
- c) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione;
- d) chiusura ingiustificata o non autorizzata delle attività sportive/ ricreative;
- e) inosservanza da parte del Comune di norme, leggi e regolamenti nonché per inadempienza agli articoli della presente convenzione.

Revocato l'accordo, la palestra ed i suoi vani di pertinenza dovranno essere rimessi nella piena disponibilità del Libero Consorzio con le eventuali opere esistenti su di essa, senza l'obbligo di indennizzo alcuno, entro il termine stabilito nella diffida.

Nel caso di inadempienza, dei termini e dei modi indicati nei commi precedenti, il Libero Consorzio procederà allo sgombero d'ufficio a spese del soggetto attuatore.

Il Libero Consorzio si riserva, comunque, il diritto, in qualsiasi momento ed a suo

insindacabile giudizio, di revocare l'affidamento senza che il Comune possa invocare diritti di alcun tipo o pretendere risarcimento di eventuali danni.

#### **Art. 10 –Tariffario**

Il Comune si impegna ad applicare le tariffe previste nel Regolamento Comunale, e la gratuità degli ingressi e le fasce orarie per i diversamente abili e le scolaresche, e particolari agevolazioni per le categorie protette di utenza quali: invalidi, bambini ed anziani, nonché per i corsi gestiti con enti pubblici e/o privati svolti a titolo gratuito che abbiano come obiettivo la rieducazione motoria.

#### **Art. 11 - Osservanza di Leggi e Regolamenti**

Per quanto non previsto nel presente accordo di collaborazione, il Comune, nell'utilizzo dell'impianto, si impegna alla piena osservanza, per quanto applicabili, delle disposizioni di leggi in materia e dei Regolamenti comunali ed ex provinciali.

#### **Art. 12 – Imposte**

Le imposte strettamente riferibili alla proprietà dell'area concessa sono a carico del Libero Consorzio Comunale di Trapani quale Ente proprietario.

#### **Art. 13 - Controversie e Conciliazione**

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo di Collaborazione; qualora ciò non fosse possibile si potrà deferire la controversia al giudizio di tre arbitri nominati uno dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, uno dal Comune di Calatafimi - Segesta ed uno dal Presidente del Tribunale.

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Trapani.

La validità del presente accordo di collaborazione è subordinata alla ratifica da parte del Comune di Calatafimi - Segesta con Deliberazione Giunta.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2 e 2 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., il presente accordo di collaborazione deve essere stipulato, a pena di nullità, per atto scritto e sottoscritto con firma digitale.


Il presente Accordo di Collaborazione si compone di n. 6 ( sei) pagine.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti in duplice esemplare.

Libero Consorzio Comunale di Trapani \_\_\_\_\_

Comune di Calatafimi Segesta \_\_\_\_\_

Fig. 19  
Plat. 371



PRIMO